

Accordo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per COVID-19


Il giorno 25 novembre 2020, in collegamento telematico, si sono incontrati la Società **D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche "Società" o "Azienda"), codice fiscale 00249520255, P.IVA 01757100282, con sede legale in Fratte di Santa Giustina in Colle (PD), via Commerciale n. 29, PEC dipspa@pec.it, numero telefonico di riferimento 049 93.23.777, in persona del legale rappresentante Cristina De' Stefani, assistita dal consulente del lavoro dott. Sergio Turchetto, e le OO.SS., in persona dei sigg.ri Andrea Montagni per **Filcams – CGIL**, Marco Demurtas per **Fisascat – CISL** e Emilio Fargnoli per **UILTuCS**.

Premesso che:

- D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A. svolge l'attività di progettazione e commercio al dettaglio e all'ingrosso di oggetti preziosi, articoli di oreficeria, gioielleria, accessori e bigiotteria, con inquadramento nel settore Terziario;
- la Società opera, oltre alla sede legale, su tutto il territorio nazionale con n. 226 punti vendita – distribuiti in n. 17 regioni, tra i quali quelli a marchio *Morellato* e *Bluespirit*;
- la Società occupa attualmente n. 765 dipendenti ed applica il c.c.n.l. Terziario - Distribuzione - Servizi – Confcommercio;
- la Società ha richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- la Società ha comunicato in data 25 novembre 2020 alle OO.SS. l'inderogabile necessità di avvalersi per il proprio personale di un nuovo periodo di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro a causa COVID-19 con utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni prevista dall'art. 12, comma 5 del decreto-legge 28 ottobre, n. 137;
- le Parti ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale, e specificatamente lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per far fronte alle rilevanti ed imprevedibili criticità produttive ed organizzative imputabili direttamente alle recenti misure restrittive stabilite dal Governo – in particolare, da ultimi, DPCM 24 ottobre e DPCM 3 novembre 2020 – e dalle Regioni quali misure di contrasto all'aggravarsi della diffusione della pandemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, con nderogabile necessità di sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa del personale dipendente al fine di porre rimedio al grave pregiudizio occorso all'attività aziendale e ai lavoratori, oltre che per tutelare la salute di lavoratori, clientela e fornitori;
- la richiesta del periodo di Cassa Integrazione Guadagni di cui al presente accordo, decorrente dal 16 novembre 2020, non preclude alla Società – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 12, comma 5 del decreto-legge 28 ottobre, n. 137 – la legittima fruizione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche solo parzialmente e/o per singole unità produttive laddove necessario;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

1. Le permesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. La CIGD COVID-19 di cui al presente accordo viene attivata per il periodo decorrente dal 16 novembre 2020 per una durata massima di 6 settimane nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 26 dicembre 2020.



3. La sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa potrà interessare n. 765 lavoratori per un numero stimato di ore di integrazione salariale pari, indicativamente, a 174.780,00 ore.
4. I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono dettati da esigenze aziendali tecniche, organizzative e produttive. La Società, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento, attuerà, ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non riguardi l'intero organico aziendale, la rotazione tra i lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto.
5. Durante i periodi di utilizzo della CIGD COVID-19 la prestazione lavorativa dei dipendenti è sospesa e i lavoratori percepiranno quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge in materia di cassa integrazione;
6. La CIGD COVID-19 verrà corrisposta ai lavoratori dall'Azienda tramite il sistema dell'anticipo/conguaglio, senza ricorso al pagamento diretto da parte dell'INPS.
7. Le Parti, in ragione di oggettive diversità e specificità funzionali, produttive ed organizzative all'interno dei reparti e delle unità produttive aziendali dislocate sull'intero territorio nazionale, in particolar modo in ragione dei differenti livelli – su scala regionale – delle restrizioni e delle limitazioni introdotte, da ultimi, dai DPCM 24 ottobre e DPCM 3 novembre 2020 a causa della pandemia COVID-19, concordano circa la possibilità di utilizzare periodi di cassa integrazione di cui al presente accordo parzialmente differenti e/o non coincidenti tra i reparti le unità produttive aziendali.
8. L'Impresa, compatibilmente con le esigenze produttive, organizzative, tecniche e sostitutive, si impegna a dare tempestivo preavviso ai lavoratori circa il loro eventuale collocamento in Cassa Integrazione Guadagni ai sensi del presente verbale.
9. I lavoratori, nel periodo oggetto della CIGD COVID-19 di cui al presente accordo, hanno facoltà di chiedere all'Azienda di fruire, anche solo parzialmente, – in luogo della collocazione in cassa integrazione – di eventuali periodi di riposi residui non goduti; l'Azienda vaglierà l'accoglimento di tali eventuali richieste in base a ragioni produttive, organizzative, tecniche e sostitutive.
10. Si allega al presente accordo l'elenco dei lavoratori interessati dalla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa di cui al presente accordo (Allegato 1).

Letto, confermato e sottoscritto.

D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A.

Luca di P... -

JA

Ficams – CGIL

Andrea Montagni
(Andrea Montagni)

Fisascat – CISL

Marco Demurtas
(Marco Demurtas)

UILTuCS

Emilio Fagnoli
(Emilio Fagnoli)